

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 24 - numero 5150 di Martedì 26 aprile 2022

Fine dell'emergenza COVID-19: cosa cambia nei ristoranti e negli alberghi?

Le nuove linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali in relazione al virus SAR-CoV-2 riportano anche misure specifiche per le varie attività. Focus sulle indicazioni per la ristorazione e le attività turistiche e ricettive.

Roma, 26 Apr ? Con la cessazione dello stato di emergenza e in questa fase di 'superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19', le cui disposizioni sono contenute nel **decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24**, non sono pochi i cambiamenti relativi alle misure di prevenzione che riguardano varie attività. Ed è normale in questo periodo, dopo le tante diverse regole contenute nei decreti e disposizioni emergenziali passati, far fatica a capire quali siano le **regole di contenimento** del virus ancora valide per ambienti come ristoranti, hotel, cinema, musei, piscine, negozi, parrucchieri,....

A questo proposito nei giorni scorsi abbiamo presentato l'**Ordinanza 1 aprile 2022** del Ministero della salute di adozione delle nuove " Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e allegate all'Ordinanza. Linee guida che hanno permesso in questi due anni di fornire indicazioni per il rispetto, in varie attività, delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19, anche senza entrare nel merito delle specifiche misure di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, 'per le quali si rimanda a normativa e protocolli vigenti'.

Dopo avere presentato, i principi di carattere generale per le varie attività ci soffermiamo oggi in particolare sulla **ristorazione** e sulle **attività ricettive**, ricordando che alcune informazioni relative a green pass, base o rafforzati e alle scadenze correlate sono state presentate nell'articolo " La fine dell'emergenza COVID-19: protocolli, green pass e smart working".

Ricordiamo, ad esempio, che fino al 30 aprile 2022 è previsto l'obbligo di **green pass base** per:

- mense e catering continuativo su base contrattuale;
- servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati.

Questi gli argomenti trattati nell'articolo:

- Le nuove linee guida: le misure integrative per la ristorazione
- Le nuove linee guida: le misure per le attività turistiche e ricettive
- Le nuove linee guida: strutture all'aria aperta, ostelli e rifugi alpini

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[SA056] ?#>

Le nuove linee guida: le misure integrative per la ristorazione

Il documento "**Nuovo coronavirus SARS-CoV-2. Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali**" - adottato ai sensi dell'articolo 10-bis del **decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021** e s.m.i. ? oltre alle misure/principi di carattere generale valide in tutti i singoli settori di attività riporta, dunque, alcune "misure integrative relative ai contesti specifici".

Riprendiamo le indicazioni che si applicano "per ogni tipo di esercizio di somministrazione di pasti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se collocati nell'ambito delle attività ricettive, all'interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali), nonché per l'attività di catering (in tal caso, se la somministrazione di alimenti avviene all'interno di una organizzazione aziendale terza, sarà necessario inoltre rispettare le misure di prevenzione disposte da tale organizzazione) e per i banchetti nell'ambito di cerimonie".

Queste alcune **misure integrative** di maggiore dettaglio:

- "Negli esercizi che somministrano pasti, privilegiare l'**accesso tramite prenotazione**. È comunque consentito l'accesso, anche in assenza di prenotazioni, qualora gli spazi lo consentano, nel rispetto delle misure di prevenzione previste. In tali attività non possono essere continuamente presenti all'interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere;
- Laddove possibile, privilegiare l'**utilizzo degli spazi esterni** (giardini, terrazze, plateatici, dehors).
- In tutti gli esercizi:
 - ◆ disporre i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno **1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi** negli ambienti al chiuso (estensibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio).
 - ◆ i clienti dovranno indossare la **mascherina**, ove previsto dalla normativa vigente, a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) in ogni occasione in cui non sono seduti al tavolo;
 - ◆ favorire la **consultazione online del menu** tramite soluzioni digitali, oppure predisporre menu in stampa plastificata, e quindi disinfettabile dopo l'uso, oppure cartacei a perdere;
 - ◆ al termine di ogni servizio al tavolo, assicurare **igienizzazione delle superfici**.
- Favorire **modalità di pagamento elettroniche**, possibilmente al tavolo.
- È possibile organizzare una **modalità a buffet**, anche self-service, prevedendo in ogni caso, per clienti e personale, il mantenimento della distanza e l'utilizzo della mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2) a protezione delle vie respiratorie, ove previsto dalla normativa vigente, con modalità organizzative che evitino la formazione di assembramenti anche attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei locali.
- Sono consentite le **attività ludiche** che prevedono l'utilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), purché siano rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni: utilizzo di mascherina (mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2), ove previsto dalla normativa vigente; igienizzazione frequente delle mani e della superficie di gioco; rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra giocatori di tavoli diversi (estensibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio). Nel caso di utilizzo di carte da gioco è consigliata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi".



Le nuove linee guida: le misure per le attività turistiche e ricettive

Riportiamo ora le indicazioni che si applicano alle **strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere**, agli alloggi in agriturismo, alle locazioni brevi, alle strutture turistico-ricettive all'aria aperta, ai rifugi alpini ed escursionistici e agli ostelli della gioventù.

Tali indicazioni ? continua il documento - vanno inoltre "integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative a ristorazione, balneazione, piscine, palestre, strutture termali e centri benessere".

Queste le **indicazioni di carattere generale** che sono valide per tutte le strutture ricettive:

- Il **distanziamento interpersonale** non si applica ai membri dello stesso gruppo familiare o di conviventi, né alle persone che occupano la medesima camera o lo stesso ambiente per il pernottamento, né alle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggetti al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
- Favorire **modalità di pagamento elettroniche** e gestione delle prenotazioni online, con sistemi automatizzati di check-in e check-out ove possibile.
- L'utilizzo degli **ascensori** dev'essere tale da consentire il rispetto della distanza interpersonale, pur con la mascherina (**mascherina chirurgica** o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2), ove previsto dalla normativa vigente, prevedendo eventuali deroghe in caso di componenti dello stesso nucleo familiare, conviventi e persone che occupano la stessa camera o lo stesso ambiente per il pernottamento, e per le persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggetti al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
- Garantire la frequente **igienizzazione di tutti gli ambienti e locali**, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.).

Le nuove linee guida: strutture all'aria aperta, ostelli e rifugi alpini

Riportiamo, infine, alcuni indirizzi relativi ad alcune **specifiche strutture ricettive**.

Ad esempio per le **strutture turistico-ricettive all'aria aperta** il documento indica che "per i servizi igienici ad uso comune, considerata la peculiarità degli stessi nel contesto di queste strutture, sono introdotti **interventi di igienizzazione** da effettuare almeno 2 volte al giorno. In ragione di una maggiore affluenza degli ospiti, nel caso di occupazione superiore al 70% delle piazzole sprovviste di servizi igienici presenti nella struttura (escludendo quindi case mobili, bungalow e piazzole con servizi privati), la igienizzazione sarà effettuata almeno 3 volte al giorno".

Infine si parla espressamente anche delle misure da mettere in atto nei **rifugi alpini ed escursionistici e ostelli della gioventù**:

- Le strutture comuni (bagni, wc, docce, lavandini, lavelli), ove presenti, dovranno essere gestite per rendere possibile l'utilizzo rispettando il **distanziamento interpersonale** di almeno un metro ed evitare assembramenti.
- Nelle camere con posti letto destinati ad uso promiscuo, o in caso di clienti soggetti al rispetto del distanziamento interpersonale, si dovranno adottare specifiche e più cautelative misure: garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro, con una distanza tra letti di almeno 1 metro.

Ricordiamo, in conclusione, che le linee guida, per quanto riguarda le attività turistiche e ricettive, si soffermano anche su:

- spiagge e stabilimenti balneari
- impianti di risalita.

Tiziano Menduto

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Ministero della Salute " [Ordinanza 1 aprile 2022 e documento 'Nuovo coronavirus SARS-CoV-2. Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali'](#)", documento aggiornato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, versione aprile 2022 (formato PDF, 363 kB).

Scarica la normativa di riferimento:

[MINISTERO DELLA SALUTE - ORDINANZA 1 aprile 2022 - Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali».](#)

[DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24 - Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.](#)



Licenza Creative Commons

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

www.puntosicuro.it